

DP. 456/24

IL PRESIDENTE DEL CDA

VISTO l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO art. 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240, riguardante l'Importo minimo assegni di ricerca.

VISTO il decreto ministeriale 2 maggio 2024 (prot. n. 639), recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari ("GSD") e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 pubblicato sulla GURI del 09.05.2024 (che sostituisce il dp. 855/2015);

Visto lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020 e modificato con D.P. 231/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 270 del 12.11.2021 e con Decreto Presidenziale n. 249/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.249 del 24.10.2022

VISTO il Regolamento della LUM "Giuseppe Degennaro" che disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.P. n. 190 del 30/12/2020 modificato con DP. 349/23;

VISTO il D.R. n. 390 del 08/02/2021 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca;

VISTO il Decreto Direttoriale n.1159 del 25 luglio 2023 - *Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla promozione del benessere psicofisico e al contrasto ai fenomeni di disagio psicologico ed emotivo della popolazione studentesca (PRO-BEN)*

VISTO i D.D. n. 14317 e 1396 del 18.09.2024 con i quali veniva approvata la graduatoria finale e il contestuale ammissione a finanziamento delle proposte di iniziativa idonee di cui all' avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla promozione del benessere psicofisico e al contrasto ai fenomeni di disagio psicologico ed emotivo della popolazione studentesca avviso **PRO-BEN 2024 (PRO – BEN 2)**, dal quale si evince che l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in qualità di soggetto capofila è stata ammessa al finanziamento risultando prima in graduatoria con il progetto MOEBIUS (PROBEN_000003) e che l'Università LUM G. Degennaro di Casamassima (Ba) è tra gli enti coinvolti nel suddetto progetto;

VISTA la delibera del Dipartimento di Medicina e Chirurgia del 21.11.2024;

VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 27.11.2024;

VISTA la delibera adottata dal Comitato esecutivo del Consiglio di Amministrazione del 05.12.2024.



DECRETA

Articolo 1

Assegno di ricerca

È indetta la procedura selettiva pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di NR. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca finanziato all'interno del progetto *PRO-BEN (finanziamenti destinati alla promozione del benessere psicofisico e al contrasto ai fenomeni di disagio psicologico ed emotivo della popolazione studentesca di cui al DD 1159/23 del 25.07.23 e di cui alla graduatoria finale e di concessione del finanziamento del suddetto progetto approvati con D.D. n. 14317 e 1396 del 18.09.2024 - progetto MOEBIUS (PROBEN_0000003) - presso il DIPARTIMENTO di Medicina e Chirurgia in epigrafe, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento sugli assegni di ricerca di cui, di seguito specificato nell'allegato 1.*

Articolo 2

Dipartimento di afferenza e durata degli assegni di ricerca

La durata di minimo 12 mesi è specificata nella scheda dell'allegato nr. 1 al presente decreto. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Il rinnovo dell'assegno di ricerca è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico su proposta formulata dalla Struttura interessata sulla base della valutazione dell'attività svolta dal beneficiario.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti di cui all'art. 24 l. n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, l. 240/2010 non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 3

Importo dell'assegno, trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

L'importo lordo annuo di ogni assegno di ricerca, comprensivo degli oneri a carico dell'Ente, è indicato nelle schede di cui all'Allegato 1 al presente decreto.

L'importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

All'assegno di cui al presente decreto si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive





modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività. L'importo dei relativi premi è detratto dall'assegno spettante al beneficiario.

Articolo 4

Requisiti di ammissione

Può partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento degli assegni di ricerca chi abbia un curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui al progetto per il quale si concorre e che sia in possesso del diploma di laurea come specificato nell'allegato 1 al presente decreto.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli sopra citati ai sensi della normativa vigente (accordi internazionali o ai sensi dell'art. 332 del T.U. n. 1592/33). Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

Per i cittadini dell'Unione europea in possesso dei predetti titoli conseguiti all'estero potrà essere valida l'equivalenza secondo la procedura prevista dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica). In tal caso il candidato dovrà chiedere di essere ammesso alla selezione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs.165/2001 (ammissione sotto condizione).

I cittadini stranieri devono, inoltre, avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

È escluso dalla valutazione comparativa il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, 4 comma, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

In relazione a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lett. B) ultimo periodo della legge 240/2010, richiamato nello stesso articolo dalla lettera C) per gli assegni di ricerca, non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione o che delibera il rinnovo, ovvero con il Rettore, il Direttore amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

L'Università può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti.

Articolo 5



Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione

Per la partecipazione alla selezione, il candidato dovrà produrre apposita domanda, redatta in carta semplice ed in conformità all'unito allegato A (fornito anche per via telematica al seguente indirizzo: www.lum.it – sezione concorsi) entro il termine perentorio di **TRENTA GIORNI** dalla data di pubblicazione del bando sul sito web dell'ateneo (<https://www.lum.it/concorsi>) pena l'esclusione dalla presente selezione.

Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, unitamente ai relativi allegati, comprese le pubblicazioni, dovrà essere indirizzata al Presidente del CdA e potrà essere recapitata con le seguenti modalità:

- spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando, in formato PDF, esclusivamente all'indirizzo concorsilum@pec.it, la domanda e i relativi allegati unitamente al documento di identità (citando nell'oggetto: "Domanda di partecipazione procedura pubblica di selezione per un Assegno di ricerca finanziato dal progetto *PRO-BEN (finanziamenti destinati alla promozione del benessere psicofisico e al contrasto ai fenomeni di disagio psicologico ed emotivo della popolazione studentesca di cui al DD 1159/23 del 25.07.23 e di cui alla graduatoria finale e di concessione del finanziamento del suddetto progetto approvati con D.D. n. 14317 e 1396 del 18.09.2024 - progetto MOEBIUS (PROBEN_0000003). TITOLO DEL PROGETTO SSD....*" con l'indicazione del settore concorsuale, del settore scientifico disciplinare, nonché del nominativo del candidato). L'invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da un indirizzo PEC. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11.02.2005, n. 68 (il sistema permette l'invio/ricezione di messaggi con dimensione massima complessiva pari a 100 MB; è possibile inviare o ricevere un messaggio con allegati di peso complessivo fino a 70 MB).
- consegna a mano presso l'Ufficio Concorsi dell'Università LUM Giuseppe Degennaro – Ufficio Concorsi – S. S. 100 km 18 70010 Casamassima (Ba) entro le ore 12,00.

Al fine del rispetto del termine di scadenza fa fede la data e l'ora della ricevuta di consegna della PEC per le domande inoltrate a mezzo posta elettronica certificata.

Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, nonché, nel caso di invio con modalità telematica, le domande inviate da un indirizzo di posta elettronica non certificata o ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello innanzi indicato.

Nel caso di inoltro da una PEC non intestata al candidato, l'obbligo di sottoscrizione autografa della domanda si intende assolto allegando alla domanda debitamente compilata la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

In caso di spedizione a mezzo posta elettronica certificata, nell'oggetto deve essere riportata la dicitura "Domanda di partecipazione procedura pubblica di selezione per un Assegno di ricerca finanziato dal progetto *PRO-BEN (finanziamenti destinati alla promozione del benessere psicofisico e al contrasto ai fenomeni di disagio psicologico ed emotivo della*



popolazione studentesca di cui al DD 1159/23 del 25.07.23 e di cui alla graduatoria finale e di concessione del finanziamento del suddetto progetto approvati con D.D. n. 14317 e 1396 del 18.09.2024 - progetto MOEBIUS (PROBEN_0000003) TITOLO DEL PROGETTO SSD...." con l'indicazione del settore concorsuale, del settore scientifico-disciplinare, nonché del nominativo del candidato.

In caso di consegna a mano, sul plico contenente la domanda, i relativi allegati e le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura *"Domanda di partecipazione procedura pubblica di selezione per un Assegno di ricerca bando progetto PRO-BEN (finanziamenti destinati alla promozione del benessere psicofisico e al contrasto ai fenomeni di disagio psicologico ed emotivo della popolazione studentesca di cui al DD 1159/23 del 25.07.23 e di cui alla graduatoria finale e di concessione del finanziamento del suddetto progetto approvati con D.D. n. 14317 e 1396 del 18.09.2024 - progetto MOEBIUS (PROBEN_0000003) TITOLO DEL PROGETTO SSD"* con l'indicazione del settore concorsuale, del settore scientifico-disciplinare, nonché del nominativo del candidato.

Articolo 6

Domanda di ammissione

Nell'istanza di partecipazione, da redigersi secondo il modello allegato al seguente bando (cfr. allegato A), disponibile all'indirizzo web <https://www.lum.it> nella sezione Concorsi, il candidato deve dichiarare il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza; deve essere inoltre indicato il recapito eletto ai fini della procedura, nonché un recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica e/o PEC.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i., quanto segue:

- la propria cittadinanza;
- di godere dei diritti civili e politici;
- se cittadino italiano: di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero (di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento);
- di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n.3;
- di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- grado di conoscenza della lingua Inglese.
- di non avere un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Presidente del CdA, con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;



- di aver preso visione del “Codice etico” emanato con DP. 189/20 del 30.12.2020, nonché il “Regolamento di Funzionamento del Collegio di disciplina e sul procedimento disciplinare per il Personale accademico di Ruolo” emanato con DP. 188/20 del 30.12.2020 dell’Università LUM “Giuseppe Degennaro” (visionabile sul sito www.lum.it nella sezione “statuto-e-regolamenti”) e di accettarlo integralmente;

I candidati che siano riconosciuti diversamente abili devono specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. L’Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000.

Si informa che, a partire dal 1° gennaio 2012 in conformità a quanto disposto dalla Legge 183/2011, è vietato alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblico servizio chiedere ai privati l’esibizione o la produzione di certificati rilasciati da altre pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti. L’Ateneo non potrà, pertanto, accettare né richiedere certificati, ma solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà prodotte in sostituzione dei certificati stessi (compilando l’allegato B e C al presente bando).

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Gli aspiranti devono allegare alla domanda:

- fotocopia di un documento di riconoscimento (passaporto, carta d’identità, patente, tessera postale, porto d’armi) e del codice fiscale;
- curriculum, in duplice copia se consegnato a mano, della propria attività scientifica, didattica e professionale debitamente firmato;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (cfr. allegato C) attestante il possesso dei titoli ritenuti utili ai fini della valutazione e relativo elenco, in duplice copia se consegnato a mano, debitamente firmato;



- pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione e il relativo elenco, in duplice copia se consegnato a mano, debitamente firmato - le pubblicazioni devono essere fornite in formato PDF, in supporto elettronico e devono essere accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato C);
- elenco, in duplice copia se consegnato a mano, di tutti i documenti allegati alla domanda debitamente firmato;
- linee guida del proprio progetto di ricerca in duplice copia, in duplice copia se consegnato a mano, debitamente firmato (allegato D).

Articolo 7

Commissione giudicatrice

Ai fini della selezione per il conferimento dell'assegno di ricerca la Commissione è composta da tre docenti di ruolo afferenti al settore scientifico-disciplinare o settori affini indicati per ogni singolo assegno di ricerca dell'allegato 1 al presente decreto, scelti tra i professori ordinari e associati, nonché tra i ricercatori, in servizio presso università italiane o straniere. La Commissione è nominata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per gli assegni di ricerca di cui in epigrafe.

La Commissione deve:

- predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e della prova orale, stabilendo il punteggio minimo sia per l'ammissione alla prova orale, sia il superamento di questa;
- valutare i titoli e le pubblicazioni;
- rendere noto agli interessati prima della prova orale la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;
- formulare una graduatoria dei candidati con il relativo giudizio finale da affiggere presso la segreteria di Rettorato – Ufficio concorsi.

Per la nomina della Commissione si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

I lavori della Commissione devono concludersi entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il suddetto termine può essere prorogato dal Rettore per una sola volta per non più di 1 mese.

Al termine di ogni singola riunione la commissione redige il relativo verbale. Redige altresì una relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Articolo 8

Criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni

I criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dovranno essere determinati dalla Commissione giudicatrice entro i seguenti limiti:



- 60 punti complessivi così ripartiti:
- fino a 10 punti per il voto di laurea;
- fino ad un massimo di complessivi 5 punti suddivisi per le seguenti tipologie di titoli: master, corsi di perfezionamento post-laurea e diplomi di specializzazione attinenti al Progetto di ricerca per il quale si concorre;
- fino ad un massimo di complessivi 5 punti per borse di studio o per attività di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici o privati attinenti ai settori scientifico-disciplinari per il quale si concorre tenuto conto delle annualità della stessa. Le frazioni di anno saranno valutate proporzionalmente;
- fino ad un massimo di 20 punti per pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato, attinenti al settore scientifico-disciplinare per il quale si concorre;
- fino ad un massimo di 15 punti per documentata attività lavorativa o professionale negli o per gli enti locali in aree funzionali attinenti al progetto di ricerca per il quale si concorre;
- 5 punti per il titolo di Dottore di ricerca attinente al Progetto di ricerca per il quale si concorre.

La Commissione stabilisce, altresì, il punteggio minimo per l'ammissione al colloquio, nonché il punteggio minimo per il superamento del colloquio.

La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni viene affissa dalla Commissione giudicatrice prima della prova orale presso la segreteria di Rettorato – Ufficio dei Responsabili del procedimento oppure, in caso di riunioni telematiche pubblicata sul sito web dell'Ateneo nella sezione concorsi.

Articolo 9

La prova orale

La prova orale è tesa ad accertare e verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento di attività di collaborazione alla ricerca attraverso la discussione sui titoli presentati e sulla linea di ricerca proposta dal candidato stesso. È richiesta altresì la conoscenza della lingua Inglese. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni il punteggio minimo stabilito dalla Commissione, ai sensi del precedente articolo 7.

Per la prova orale la Commissione ha a disposizione 40 punti. La prova orale è superata positivamente dai candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo per il superamento del colloquio, ai sensi del precedente articolo 7.

Per sostenere la prova orale i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

La data e il luogo della prova saranno comunicati, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova stessa, sul sito dell'ateneo www.lum.it sezione concorsi, senza altro avviso.

Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.



È onere di ciascun candidato monitorare il sito periodicamente consultando la pagina degli avvisi relativi alla presente selezione.

Per sostenere la discussione suddetta i candidati devono essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

L'assenza del candidato nel giorno, presso il luogo e nell'orario di svolgimento della prova orale sarà considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa.

Articolo 10

Graduatoria di merito

Al termine dei lavori, la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, redige la graduatoria di merito e indica il vincitore di ogni assegno di ricerca di cui all'allegato 1 al presente decreto.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e del voto conseguito nella prova orale.

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane.

La graduatoria di merito è approvata con Decreto del Presidente del CdA e verrà utilizzata in caso di rinuncia del vincitore o di decadenza dal diritto al conferimento per mancata accettazione dell'assegno di ricerca per le ipotesi indicate nel Regolamento della LUM "Giuseppe Degennaro" che disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.P. n. 190 del 30/12/2020. In tal caso, l'assegno di ricerca sarà conferito al candidato che, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, risulta collocato immediatamente dopo il vincitore.

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla procedura selettiva di cui al presente decreto, per cui la graduatoria di merito è utilizzabile esclusivamente nei limiti di cui ai precedenti commi.

Le graduatorie generali di merito sono approvate con Decreto del Presidente del CdA e rese pubbliche con affissione all'Albo dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro" – S.S. 100 Km. 18 70010 Casamassima – Bari (Italia) e pubblicazione sul sito web dell'Università.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

Articolo 11

Stipula del contratto

Il candidato risultato vincitore sarà invitato con un messaggio di posta elettronica certificata a presentarsi presso i competenti uffici: palazzina rettorato s.s. 100 km. 18 70010 Casamassima (BA) per stipulare un contratto che regoli la sua attività conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. L'amministrazione si riserva di accertare il possesso da parte del beneficiario dell'assegno di ricerca dei requisiti prescritti: in caso di mancanza di tali requisiti il contratto sarà considerato nullo.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non si presenti per la sottoscrizione del contratto nel termine stabilito e non inizi contestualmente la propria attività di collaborazione come

in esso stabilita decade dal diritto di stipula del contratto medesimo. In tal caso verrà convocato il primo degli idonei. Qualora il vincitore inizi la propria attività, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettivo inizio.

Il contratto, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e dal titolare dell'assegno, dovrà contenere:

- a. la data di inizio dell'attività;
- b. il termine finale del contratto e le modalità di un eventuale rinnovo;
- c. l'importo complessivo dell'assegno da erogarsi in rate mensili posticipate;
- d. il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- e. l'indicazione della struttura scientifica della LUM "GIUSEPPE DEGENNARO", che è incaricata del follow up del progetto di ricerca;

L'attività che il titolare dell'assegno sarà chiamato a espletare dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

carattere continuativo e temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente;

connessione con l'attività di ricerca;

svolgimento in condizioni di autonomia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento sugli assegni di ricerca di cui all'epigrafe del presente Decreto.

Articolo 12

Diritti e doveri del beneficiario

Gli assegnisti devono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dalla struttura alla quale afferiscono e devono garantire la loro presenza fisica in Università, almeno tre giorni a settimana nell'arco dell'intero anno accademico, per svolgere la propria attività e incontrare il responsabile dell'assegno, salvi i periodi di chiusura dell'Ateneo e (ove non coincidenti) quelli di godimento del riposo annuale ed i periodi di ricerca svolti presso l'eventuale Azienda Partner o all'estero. Nel caso in cui l'assegnista intenda recarsi all'estero per ragioni connesse alla ricerca per cui gli è stato conferito l'assegno, lo stesso dovrà inviare preventiva comunicazione scritta al responsabile scientifico e al Direttore di Dipartimento e dovrà successivamente documentare in maniera adeguata l'attività di ricerca svolta all'estero.

La Struttura interessata fornisce annualmente al singolo titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.

L'attività di ricerca del titolare di assegno è svolta all'interno della Struttura interessata e in altre strutture dell'Università o nelle strutture di eventuali Aziende Partner in base al programma di ricerca.

L'assegnista è tenuto a presentare una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento dell'attività di ricerca e sui risultati conseguiti in funzione degli obiettivi previsti.

Detta relazione trimestrale dovrà essere validata sia dal docente universitario responsabile del progetto di ricerca sia dal dirigente della azienda dove svolgerà l'eventuale attività di



ricerca dove avrà effettuato l'eventuale tirocinio, nonché dalla Direzione del Dipartimento nel quale svolge la propria attività.

L'assegnista, inoltre, è tenuto alla presentazione, almeno due mesi prima del termine dell'assegno, di una dettagliata relazione finale sulle attività complessivamente svolte e sui risultati raggiunti, unitamente al giudizio espresso dal responsabile del progetto di ricerca e dal dirigente della struttura dove avrà effettuato l'eventuale attività di ricerca.

Nei casi di gravi inadempienze segnalate dal Direttore di Dipartimento su proposta del Consiglio, il contratto può essere risolto con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza. I contratti devono inoltre prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;

ingiustificata sospensione dell'attività;

- grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 8 del Regolamento sugli assegni di ricerca;
- valutazione negativa espressa dal Consiglio della Struttura interessata sull'attività di ricerca;
- violazione reiterata dell'obbligo di presenza in Ateneo previsto dall'art. 6, comma 1, del Regolamento sugli assegni di ricerca; costituiscono giustificazione dell'assenza in Ateneo le missioni nelle Città universitarie pugliesi per lo svolgimento dell'attività di ricerca applicata e le eventuali attività di ricerca presso l'eventuale Azienda Partner o all'estero.

La titolarità degli assegni non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.

In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno è tenuto a dare un preavviso di sessanta giorni. In caso di mancato preavviso, l'Università ha diritto a trattenere un importo corrispondente al rateo di assegno per il periodo di preavviso non dato.

Inoltre, nel caso in cui l'Ente Finanziatore dovesse richiedere la restituzione degli importi finanziati, per qualsiasi motivo imputabile alla condotta dell'assegnista di ricerca, l'Università procederà al recupero di tali importi.

Articolo 13

Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative ed interruzioni

Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

L'assegno è individuale. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi da attività professionali o rapporti di lavoro svolti in modo continuativo. Per tutta la durata dell'assegno, è inibito l'esercizio di attività libero-professionali, anche part-time, o lo svolgimento di rapporti di lavoro dipendente, anche part-time.

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio della Struttura interessata, a condizione che l'attività:





- sia occasionale e di breve durata;
- non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
- non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo.

I titolari degli assegni che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, di laurea specialista o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, o master universitari e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, anche nel caso si tratti di dipendente part-time. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza e documentata, grave malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Non può essere titolare di assegno il personale di ruolo di cui all'art. 1, comma 4, del Regolamento sugli assegni di ricerca di cui in epigrafe.

Articolo 14

Controllo e valutazione dell'attività svolta

L'Ente finanziatore dovrà ricevere una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento dell'attività di ricerca e sui risultati conseguiti in funzione degli obiettivi previsti da parte dell'assegnista che deve essere validata sia dal docente universitario responsabile del progetto di ricerca sia dal dirigente della struttura dove avrà effettuato l'eventuale periodo di ricerca e dalla Direzione del Dipartimento nel quale svolge la propria attività.

In caso di giudizio negativo il contratto è risolto di diritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del presente Decreto.

Inoltre, almeno due mesi prima del termine dell'assegno, il Dipartimento deve ricevere una dettagliata relazione finale sulle attività complessivamente svolte e sui risultati raggiunti dall'assegnista, unitamente al giudizio espresso dal responsabile del progetto di ricerca e dal dirigente della struttura dove avrà effettuato l'eventuale periodo di ricerca al fine di redigere la relazione finale di Ateneo da presentare al soggetto finanziatore.

Articolo 15

Tutela della privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, e del D. Lgs. n. 196 del 2003 e s.i.m., l'Università si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.



Articolo 16

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Mariateresa Santaloia (e-mail: santaloia@lum.it).

Articolo 17

Pubblicità e Norme Finali

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Bando si applica la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

Il medesimo bando costituisce lex specialis del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

Il presente Bando sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Ateneo nonché per via telematica sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo www.lum.it sezione concorsi.

Della pubblicazione del presente Bando sarà anche data comunicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell'Unione Europea.

Casamassima, 18 dicembre 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Emanuele Degennaro

ALLEGATO NR. 1 DEL DP. 456/24

NR. 1 ASSEGNO DI RICERCA PER LA DURATA DI 12 MESI - FINANZIATO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA FINANZIATO ALL'INTERNO DEL PROGETTO *PRO-BEN* (FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOFISICO E AL CONTRASTO AI FENOMENI DI DISAGIO PSICOLOGICO ED EMOTIVO DELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA DI CUI AL DD 1159/23 DEL 25.07.23 E DI CUI ALLA GRADUATORIA FINALE E DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL SUDDETTO PROGETTO APPROVATI CON D.D. N. 14317 E 1396 DEL 18.09.2024 - PROGETTO MOEBIUS (PROBEN_0000003) - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

TITOLO PROGETTO: "MOEBIUS - MOVIMENTO, EQUILIBRIO E BENESSERE IN UNA UNIVERSITÀ SOSTENIBILE"

GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE: 11-PSIC/04, 11-PSIC/01

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: PSIC-04/A, PSIC-04/B, PSIC-01/A, PSIC-01/B

ALTRI ENTI E O ISTITUZIONI DI RICERCA COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DEL PRIN: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO", POLITECNICO DI BARI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, UNIVERSITÀ DEL SALENTO, UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA, ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI LECCE, CONSERVATORIO DI MUSICA "CARLO GESUALDO DA VENOSA", CONSERVATORIO DI MUSICA "E.R. DUNI".

CAPOFILA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"

TITOLO SPECIFICO DELLA RICERCA CHE SVOLGERÀ L'ASSEGNISTA: *PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO DI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOFISICO E PER LA PREVENZIONE DI CONDIZIONI DI DISAGIO PSICOLOGICO NELLA POPOLAZIONE UNIVERSITARIA*

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA: IL PROGETTO È VOLTO A SOSTENERE IL BENESSERE PSICOFISICO NELLA COMUNITÀ STUDENTESCA UNIVERSITARIA, PREVENENDO E CONTRASTANDO LA MESSA IN ATTO DI COMPORTAMENTI A RISCHIO, PROMUOVENDO STILI DI VITA SALUTARI E SOSTENIBILI, ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI SUPPORTO PSICOLOGICO, ARTISTICO-CULTURALI E SPORTIVE.

SEDE AMMINISTRATIVA: UNIVERSITÀ LUM G. DEGENNARO – CASAMASSIMA (BA)

EVENTUALE STRUTTURA PARTNER PER L'ATTIVITÀ RICERCA: POLO FORMATIVO MIULLI – ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. LEONARDO FAZIO





REQUISITI RICHIESTI: DIPLOMA DI LAUREA IN PSICOLOGIA (V.O.), LAUREA SPECIALISTICA CLASSE 58/S, LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA - CLASSE LM-51 O TITOLI EQUIPOLLENTI; ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO; ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI PSICOLOGI.

ARGOMENTI SUI QUALI VERTERÀ IL COLLOQUIO: *PROMOZIONE E MONITORAGGIO DEL BENESSERE PSICOLOGICO. IDENTIFICAZIONE DEL DISAGIO PSICOLOGICO E DEI COMPORTAMENTI DI RISCHIO. TEORIE E TECNICHE DEL COUNSELING PSICOLOGICO.*

CONOSCENZA DELLA SEGUENTE LINGUA: ITALIANO, INGLESE

DATA INIZIO ATTIVITÀ PREVISTA FEBBRAIO 2025 **DATA FINE ATTIVITÀ PREVISTA** GENNAIO 2026

OBBLIGHI DELL'ASSEGNISTA: PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA PREVISTI DAL PROGETTO. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICOLOGICO. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DISSEMINAZIONE SUI TEMI DEL PROGETTO

IMPORTO ANNUO: EURO 24.000